

Proposta di decisione quadro del Consiglio sulla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile

(2001/C 62 E/25)

COM(2000) 854 def./2 — 2001/0025(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 22 gennaio 2001)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29, l'articolo 31, lettera e) e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Il Piano d'azione del Consiglio e della Commissione sull'attuazione delle disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia ⁽¹⁾, le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, la Commissione nel suo quadro di controllo ⁽²⁾ ed il Parlamento europeo, nella sua risoluzione dell'11 aprile 2000 ⁽³⁾ contengono o sollecitano iniziative legislative volte a contrastare lo sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile, tra cui l'adozione di definizioni, incriminazioni e sanzioni comuni.
- (2) L'azione comune del 24 febbraio 1997 ⁽⁴⁾ per la lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini e la decisione del Consiglio relativa alla lotta contro la pornografia infantile su Internet ⁽⁵⁾ devono essere seguite da ulteriori iniziative legislative volte a dirimere le divergenze nelle impostazioni giuridiche degli Stati membri ed a contribuire allo sviluppo di una cooperazione efficace, a livello giudiziario e di applicazione delle leggi, nella lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile.
- (3) Il Parlamento europeo nella sua risoluzione del 30 marzo 2000 ⁽⁶⁾ relativa alla comunicazione della Commissione sull'attuazione delle misure di lotta contro il turismo sessuale che coinvolge l'infanzia ⁽⁷⁾ ribadisce che il turismo sessuale che coinvolge l'infanzia è un reato strettamente connesso ai reati di sfruttamento sessuale dei bambini e di pornografia infantile, e allo stesso tempo chiede alla Com-

missione di avanzare una proposta di decisione quadro che stabilisca le regole minime comuni relative agli elementi costitutivi dei suddetti atti criminosi.

- (4) Lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile costituiscono gravi violazioni dei diritti dell'uomo e del diritto fondamentale di tutti i bambini ad una crescita, un'educazione ed uno sviluppo armoniosi.
- (5) Il fenomeno della pornografia infantile, una forma particolarmente grave di sfruttamento dei bambini, è in crescita e si diffonde attraverso l'uso delle nuove tecnologie e di Internet.
- (6) L'importante opera portata avanti da organizzazioni internazionali deve essere integrata da quella dell'Unione europea.
- (7) È necessario affrontare i gravi reati di sfruttamento sessuale dei minori e di pornografia infantile con un approccio globale che comprenda quali parti integranti al tempo stesso elementi costitutivi della legislazione penale comuni a tutti gli Stati membri, tra cui sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, e la cooperazione giudiziaria più ampia possibile; la presente decisione quadro, in conformità con i principi di sussidiarietà e proporzionalità, si limita a emanare le disposizioni minime per raggiungere questi obiettivi a livello europeo e non va al di là di quanto è necessario a tale scopo.
- (8) È necessario introdurre, contro gli autori dei reati di cui trattasi, sanzioni la cui severità sia sufficiente a far rientrare lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia infantile nell'ambito d'applicazione degli strumenti già adottati allo scopo di combattere la criminalità organizzata, come l'azione comune 98/699/GAI ⁽⁸⁾ sul riciclaggio di denaro e l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato e l'azione comune 98/733/GAI ⁽⁹⁾ relativa alla punibilità della partecipazione a un'organizzazione criminale negli Stati membri dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU C 19 del 23.1.1999.

⁽²⁾ COM(2000) 167 definitivo, paragrafo 4.3 (Lotta contro determinate forme di criminalità).

⁽³⁾ A5-0090/2000.

⁽⁴⁾ GU L 63 del 4.3.1997.

⁽⁵⁾ GU L 138 del 9.6.2000, pag. 1.

⁽⁶⁾ A5-0052/2000.

⁽⁷⁾ COM(1999) 262.

⁽⁹⁾ La presente decisione quadro non pregiudica i poteri della Comunità europea.

⁽⁸⁾ GU L 333 del 9.12.1998, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU L 351 del 29.12.1998, pag. 1.

(10) La presente decisione quadro vuole dare un contributo alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia infantile, integrando gli strumenti adottati dal Consiglio quali l'azione comune 96/700/GAI⁽¹⁾, che crea un programma di incentivazione e di scambi per la lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini (STOP), l'azione comune 96/748/GAI⁽²⁾, che estende il mandato conferito all'Unità Droghes di Europol, la decisione del Consiglio e del Parlamento europeo 293/2000/CE⁽³⁾ sul programma DAPHNE relativo a misure preventive dirette a combattere la violenza contro i bambini, gli adolescenti e le donne, l'azione comune 98/428/GAI⁽⁴⁾ sull'istituzione di una Rete giudiziaria europea, il piano d'azione contro i contenuti illegali e nocivi di Internet⁽⁵⁾, l'azione comune 96/277/GAI⁽⁶⁾, relativa ad un quadro di scambio di magistrati di contatto diretto a migliorare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'azione comune 98/427/GAI⁽⁷⁾ sulla buona prassi nell'assistenza giudiziaria in materia penale,

- a) costringe, sfrutta, induce, trae profitto dalla o comunque favorisce la prostituzione di un bambino;
- b) coinvolge un bambino in atti sessuali, laddove:
 - i) faccia uso di persuasione o coercizione, violenza o minacce, oppure
 - ii) dia denaro, altri articoli di valore economico o altre forme di remunerazione ad un bambino in cambio di favori sessuali, oppure
 - iii) faccia uso dell'autorità o dell'influenza che ha sulla vulnerabilità del bambino.

Articolo 3

Reati di pornografia infantile

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure legislative necessarie affinché siano punite come reato, che siano o meno poste in essere a mezzo di un sistema informatico, le seguenti condotte intenzionali:

- a) produzione di pornografia infantile, oppure
- b) distribuzione, diffusione o trasmissione di pornografia infantile, oppure
- c) offerta o comunque messa a disposizione di pornografia infantile, oppure
- d) acquisto o possesso di pornografia infantile.

2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché, fatte salve le definizioni altrimenti previste nella presente decisione quadro, le condotte di cui al paragrafo 1 siano punite come reato qualora riguardino materiale pornografico che rappresenta visivamente un bambino coinvolto in attività sessualmente esplicite, a meno che non sia dimostrato che la persona che rappresenta il bambino aveva un'età superiore ai diciotto anni al momento della rappresentazione.

Articolo 4

Istigazione, favoreggiamento, complicità e tentativo

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a fare sì che l'istigazione, il favoreggiamento, e la complicità nella commissione dei reati di cui agli articoli 2 e 3 siano puniti come reato.

2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché il tentativo nella commissione dei reati di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a c), sia punito come reato.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:

Articolo 1

Definizioni

Ai sensi della presente decisione quadro s'intende per:

- a) «bambino» una persona d'età inferiore ai diciotto anni;
- b) «pornografia infantile» materiale pornografico che rappresenta visivamente un bambino coinvolto in condotte sessualmente esplicite;
- c) «sistema informatico» qualsiasi dispositivo o sistema di dispositivi interconnessi o collegati, dei quali uno o più di uno opera il trattamento automatico di dati secondo un programma;
- d) «persona giuridica» qualsiasi ente che sia tale in forza del diritto applicabile, ad eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.

Articolo 2

Reati relativi allo sfruttamento sessuale dei bambini

Ciascuno Stato membro adotta le misure legislative necessarie affinché sia punita come reato la condotta di chi:

(1) GU L 322 del 12.12.1996.

(2) GU L 342 del 31.12.1996.

(3) GU L 34 del 9.2.2000.

(4) GU L 191 del 7.7.1998, pag. 4.

(5) GU L 33 del 6.2.1999.

(6) GU L 105 del 27.4.1996.

(7) GU L 191 del 7.7.1998.

Articolo 5

Pene e circostanze aggravanti

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 2, all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a c), e all'articolo 4 siano punibili con pene efficaci, proporzionate e dissuasive, tra cui la reclusione in carcere per una durata massima non inferiore ai quattro anni e, per quanto riguarda il reato di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), non inferiore ad un anno.

2. Fatta salva la possibilità di adottare eventuali definizioni aggiuntive a livello di legislazione nazionale, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 2, lettera a), e all'articolo 4, con riferimento alla fattispecie prevista da quest'ultima, siano punibili con la pena della reclusione in carcere per una durata massima non inferiore agli otto anni quando:

- il reato coinvolge un bambino di età inferiore ai dieci anni, o
- il reato è commesso con particolare crudeltà, o
- il reato genera proventi consistenti, o
- il reato è commesso nel contesto di un'organizzazione criminale.

3. Fatta salva la possibilità di adottare eventuali definizioni aggiuntive a livello di legislazione nazionale, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 2, lettera b), e all'articolo 4, con riferimento alla fattispecie prevista da quest'ultima, siano punibili con la pena della reclusione in carcere per una durata massima non inferiore agli otto anni quando:

- il reato coinvolge un bambino di età inferiore ai dieci anni, o
- il reato è commesso con particolare crudeltà.

4. Fatta salva la possibilità di adottare eventuali definizioni aggiuntive a livello di legislazione nazionale, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a c), e all'articolo 4, con riferimento alle fattispecie previste da queste ultime, siano punibili con la pena della reclusione in carcere per una durata massima non inferiore agli otto anni quando:

- il reato coinvolge la rappresentazione di bambini di età inferiore ai dieci anni, o
- il reato coinvolge la rappresentazione di bambini sottoposti a violenza morale o fisica, o
- il reato genera proventi consistenti, o
- il reato è commesso nel contesto di un'organizzazione criminale.

5. Ciascuno Stato membro prevede la possibilità di interdire, in via temporanea o permanente, le persone fisiche che siano state condannate per uno dei reati previsti negli articoli 2, 3 o 4, dall'esercizio di attività attinenti alla cura di bambini.

Articolo 6

Responsabilità delle persone giuridiche

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di cui agli articoli 2, 3 e 4 commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto, che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica, che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, basata:

- a) sul potere di rappresentanza di detta persona giuridica, o
- b) sul potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica, o
- c) sull'esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica.

2. Oltre ai casi già previsti al paragrafo 1, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di un soggetto tra quelli descritti al paragrafo 1, abbia reso possibile la commissione, a vantaggio della persona giuridica, di uno dei reati di cui agli articoli 2, 3 e 4 da parte di una persona sottoposta all'autorità di tale soggetto.

3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l'avvio di procedimenti penali contro le persone fisiche che abbiano commesso uno dei reati di cui agli articoli 2, 3 e 4, abbiano istigato qualcuno a commetterli o vi abbiano concorso.

Articolo 7

Sanzioni applicabili alle persone giuridiche

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché alla persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 6 siano applicabili sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, che comprendano ammende penali o non penali e che possano comprendere anche altre sanzioni quali:

- a) misure di esclusione dal godimento di un beneficio o aiuto pubblico, oppure
- b) misure di divieto temporaneo o permanente di esercitare un'attività commerciale, oppure
- c) assoggettamento a sorveglianza giudiziaria, oppure
- d) provvedimenti giudiziari di scioglimento, oppure
- e) chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti che sono stati usati per commettere il reato.

*Articolo 8***Giurisdizione ed esercizio dell'azione penale**

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione sui reati di cui agli articoli 2, 3 e 4 laddove:

- a) il reato sia commesso anche solo parzialmente sul suo territorio, oppure
- b) l'autore del reato sia un suo cittadino, oppure
- c) il reato sia commesso a beneficio di una persona giuridica che ha la sua sede nel territorio di tale Stato membro.

2. Uno Stato membro può decidere di non applicare o di applicare solo in situazioni o circostanze specifiche le regole di giurisdizione di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), purché il reato sia commesso al di fuori del suo territorio.

3. Lo Stato membro che, secondo il suo ordinamento giuridico, non autorizza l'estradizione dei propri cittadini deve adottare le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione sui reati di cui agli articoli 2, 3 e 4, ed, eventualmente, a perseguirli qualora siano commessi da suoi cittadini al di fuori del suo territorio.

4. Gli Stati membri che decidano di avvalersi della facoltà di cui al paragrafo 2 ne devono informare il Segretariato generale del Consiglio e la Commissione, indicando, in tal caso, le situazioni e le circostanze specifiche alle quali si applica tale decisione.

5. Al fine di stabilire la giurisdizione sui reati di cui all'articolo 3, ciascuno Stato membro considera che il reato sia stato commesso in tutto o in parte sul suo territorio quando il reato sia stato commesso a mezzo di un sistema informatico a cui l'autore ha avuto accesso da tale territorio, a prescindere dal fatto che il sistema stesso si trovi o meno su tale territorio.

*Articolo 9***Vittime**

Ciascuno Stato membro deve garantire che alle vittime dei reati previsti nella presente decisione quadro sia riconosciuta una tutela legale adeguata nonché la legittimazione a stare in giudizio. Gli Stati membri dovranno, in particolar modo, garantire che attività investigative e procedimenti giudiziari non cagionino ulteriori danni alle vittime.

*Articolo 10***Cooperazione tra Stati membri**

1. Gli Stati membri, conformemente alle convenzioni e agli accordi di vario tipo bilaterali o multilaterali applicabili, si prestano la più ampia assistenza reciproca nei procedimenti penali relativi ai reati previsti alla presente decisione quadro.

2. Nei casi in cui più Stati membri abbiano giurisdizione sui reati previsti dalla presente decisione quadro, tali Stati si consultano a vicenda nell'intento di coordinare le loro iniziative per pervenire ad un'azione penale efficace. Si dovrà fare un uso adeguato dei meccanismi di cooperazione esistenti, quali lo scambio di magistrati di collegamento e la rete giudiziaria europea.

3. Ai fini dello scambio d'informazioni relativo ai reati di cui agli articoli 2, 3, e 4, e in conformità con le regole sulla protezione dei dati, gli Stati membri stabiliscono dei punti di contatto operativi o utilizzano i meccanismi di cooperazione esistenti. In particolare, gli Stati membri assicurano il pieno coinvolgimento di Europol, entro i limiti del suo mandato, e dei punti di contatto comunicati ai sensi della decisione del Consiglio relativa alla lotta contro la pornografia infantile.

4. Ciascuno Stato membro informa il Segretariato generale del Consiglio e la Commissione del punto di contatto designato per lo scambio d'informazioni relative allo sfruttamento sessuale dei bambini ed alla pornografia infantile. Il Segretariato generale del Consiglio informa gli altri Stati membri dei punti di contatto designati.

*Articolo 11***Attuazione**

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro entro il 31 dicembre 2002.

2. Gli Stati membri trasmettono, entro la stessa data, al Segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni che operano il recepimento nel sistema giuridico nazionale degli obblighi che incombono loro in virtù della presente decisione quadro. Il Consiglio, entro il 30 giugno 2004, valuterà, sulla base di un rapporto redatto a partire dalle informazioni fornite dagli Stati membri e di una relazione scritta trasmessa dalla Commissione, in che misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro.

*Articolo 12***Entrata in vigore**

La presente decisione quadro entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.